

2.3 Le sentenze di condanna

2.3.1 Le pronunce della Grande Camera

Nel corso del 2009, sono state pronunciate nei confronti dell'Italia 3 sentenze in composizione di Grande Camera ed hanno riguardato i casi *Scoppola* (ricorso n. 10249/03), *Enea* (ricorso n. 74912/01) e *Guiso Gallisay* (ricorso n. 58858/00).

I primi due casi sono stati deferiti alla Grande Camera da sezioni semplici della Corte, ai sensi dell'art. 30 della Convenzione, dopo che il collegio di cinque giudici, incaricato di esaminare le richieste di rinvio di casi alla Grande Camera ai sensi dell'art. 43 della Convenzione, aveva rigettato più volte analoghe richieste formulate dal Governo italiano in numerosi casi simili precedenti, malgrado si trattasse di questioni importanti di interpretazione generale di principi convenzionali e nonostante fossero in gioco liquidazioni di somme a titolo di equa soddisfazione di importo notevole; le regole convenzionali in materia non hanno consentito allo Stato di impugnare sentenze della Corte, poi rivelatesi errate. È interessante notare in proposito che, viceversa, risulta pronunciata dalla Corte, in composizione di Grande Camera, il 15 ottobre 2009, una sentenza nel caso *Micallef c. Malta*, che traeva origine dal gocciolamento di panni messi ad asciugare, caso definito dallo stesso presidente della Corte nella sua opinione dissenziente come banale questione di vicinato che si sarebbe dovuta rigettare come abusiva, a livello di comitato, e che è invece inopinatamente approdata addirittura in Grande Camera.

2.3.1.1 Il caso *Scoppola c. Italia*, in materia di applicazione della legge penale

Al centro del caso *Scoppola* vi era l'applicazione retroattiva delle nuove regole di determinazione della pena introdotte dal decreto legge n. 341 del 2000 per il giudizio abbreviato le quali, sostituendo la pena di trenta anni di reclusione con l'ergastolo senza isolamento diurno in caso di giudizio per reato punito con l'ergastolo abbinato all'isolamento, avevano deluso il legittimo affidamento che l'imputato aveva riposto su una riduzione di pena in sede di scelta del rito speciale (al momento della scelta, infatti, era prevista la riduzione della pena ad anni trenta di reclusione). Per la Corte tale applicazione retroattiva aveva violato l'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione, sotto il profilo del diritto ad un processo equo, nonché l'articolo 7 della Convenzione, il quale non garantisce soltanto il principio di non retroattività delle leggi penali più severe ma impone l'obbligo di applicazione retroattiva delle disposizioni più favorevoli al reo: nell'ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, pertanto, costituisce per la Corte violazione dell'art. 7 della Convenzione l'applicazione della pena più sfavorevole al reo.

Il dato che si rileva dalla sentenza è quindi che la Corte, con interpretazione estensiva, ha allargato il campo di applicazione dell'art. 7 della Convenzione anche alla retroattività della legge penale più favorevole; il testo dell'art. 7, infatti, prevede solo il divieto di applicare retroattivamente pene o misure di sicurezza più severe rispetto a quelle in vigore al momento di commissione del fatto; proprio su tale aspetto si era basata la difesa del Governo: al momento della commissione del fatto da parte del ricorrente, infatti, quest'ultimo non poteva aspirare al giudizio abbreviato e quindi ad ottenere la pena massima di trenta anni di reclusione. Il significato dato dalla Grande Camera al menzionato art. 7 va dunque al di là della prevista interpretazione letterale, imposta per i trattati dagli art. 31 e ss. della Convenzione di Vienna del 1969, come peraltro evidenziato anche nell'opinione dissenziente di sei giudici in calce alla sentenza.

Sotto il profilo delle misure individuali, necessarie a conformarsi alla sentenza ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione, la Grande Camera aveva richiesto che la pena dell'ergastolo fosse sostituita con quella di trenta anni di reclusione (v. dispositivo punto 6a); a tale risultato l'autorità giudiziaria è concretamente pervenuta attraverso la procedura dell'incidente di esecuzione (art. 666 e ss. cpp).

2.3.1.2 Il caso *Enea c. Italia*, in materia di detenzione in regime di applicazione dell'art. 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354

La sentenza *Enea* appare innovativa rispetto alla precedente giurisprudenza della Corte soltanto su un punto, peraltro in senso favorevole al Governo; tale punto riguarda le decisioni dell'amministrazione penitenziaria in materia di assegnazione dei detenuti alle c.d. "aree riservate" o di sottoposizione dei detenuti al c.d. "elevato indice di vigilanza" ("circuito EIV"). Per tali misure, di competenza dell'Amministrazione penitenziaria e che non necessariamente si combinano con l'applicazione dell'art. 41 bis della legge n. 354 del 1975, la Corte ha stabilito che non occorre prevedere rimedi giurisdizionali; i giudici di Strasburgo, dunque, rompendo con una certa loro giurisprudenza (v. sentenza nel caso *Musumeci*), hanno giudicato conforme ai principi convenzionali l'attuale sistema italiano che non prevede la possibilità per un detenuto di impugnare la decisione del Ministero della giustizia o del direttore dell'istituto penitenziario avente ad oggetto la sua sottoposizione ad uno di tali regimi detentivi (va rammentato che la giurisprudenza della Cassazione aveva escluso tali provvedimenti – ritenuti di carattere squisitamente amministrativo e connotati da ampia discrezionalità organizzativa – dal novero di quelli sindacabili dalla magistratura di sorveglianza).

Per il resto la sentenza della Grande Camera conferma la precedente giurisprudenza della Corte, in particolare: a) conferma che la sottoposizione dei detenuti al regime del 41 bis o.p. non integra un trattamento inumano o degradante; b) conferma che la vecchia legge sulla sottoposizione a controllo della corrispondenza dei detenuti violava il principio del rispetto della vita privata e familiare, mentre la nuova legge entrata in vigore nel 2004, la n. 95 del 2004, è conforme a tale principio; c) conferma che il tempo eccessivo, impiegato dai tribunali di sorveglianza e dalla Cassazione per decidere sui ricorsi avverso la sottoposizione al regime del 41 bis, integra la violazione dell'art. 6 della Convenzione.

2.3.1.3 Il caso *Guiso Gallisay c. Italia*, in tema di criteri di calcolo dell'equa soddisfazione ex art. 41 della CEDU nei casi di espropriazione indiretta

La terza sentenza, emessa il 22 dicembre 2009 nel caso *Guiso Gallisay* (ricorso n. 58858/00) è di particolare importanza in quanto rappresenta un *revirement* della giurisprudenza europea sui parametri da utilizzare per la determinazione dell'equa soddisfazione da riconoscere in caso di espropriazione indiretta (od occupazione acquisitiva). In sostanza, fino a tale pronuncia, per la misura del risarcimento ed i criteri per calcolarlo, la Corte europea, richiamandosi ai precedenti *Papamichalopoulos ed altri c. Grecia* nonché *Carbonara e Ventura c. Italia*, aveva parlato di situazione particolarmente grave per il privato, colpito da uno spossessamento di fatto e senza alcuna possibilità di rimediarsi; la Corte tendeva, di conseguenza, a riconoscere al ricorrente il diritto a vedersi assegnata un'equa soddisfazione che, conformemente a quanto previsto da una apposita perizia, rifletteva: a) il valore attuale del bene espropriato; b) aumentato dal plus-valore apportato dall'esistenza dell'opera pubblica sul fondo in questione; c) oltre danni materiali e morali. Si trattava, dunque, di parametri particolarmente punitivi per lo Stato implicato nella procedura, nonché illogici, contraddittori ed iniqui, come la difesa italiana ha più volte sottolineato in numerosi precedenti. E ciò anche alla luce delle numerose diversità di fatto che differenziano i casi italiani di espropriazione indiretta - caratterizzati, tra l'altro, da una dichiarazione di pubblica utilità, da una sentenza interna che statuisce sul passaggio di proprietà e dalla corresponsione di un'indennità, sia pur ridotta - dal menzionato caso greco che, viceversa, riguardava un'ipotesi di sottrazione arbitraria e totalmente illecita del bene di un privato da parte dello Stato, non accompagnata da alcun indennizzo.

Con la sentenza della *Grande chambre* la Corte ha riconosciuto che la giurisprudenza *Papamichalopoulos* è fonte di numerose anomalie ed ha finalmente aderito alle tesi del Governo italiano, sul presupposto che il principio di sussidiarietà non potrebbe altrimenti funzionare. La Corte, in sostanza, si è allineata agli stessi criteri di compensazione utilizzati dal giudice nazionale nel sistema interno all'esito delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 348 e 349 del 2007 e dell'entrata in vigore dell'articolo 2, commi 89-90 della legge 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008), e cioè valore del bene al momento della sentenza nazionale che dichiara l'occupazione acquisitiva, più rivalutazione ed interessi, oltre ad eventuali altri danni collaterali, con la sola differenza che gli interessi devono, per la Corte europea, essere composti e non semplici; la Corte ha altresì statuito che la *situazione particolarmente grave per il privato, colpito da uno spossessamento di fatto e senza alcuna possibilità di rimediarsi* può avere rilevanza solo in occasione della quantificazione del danno morale, come era stato rilevato dalla difesa del Governo italiano.

L'effetto, sul piano pratico, appare evidente dal momento che la somma liquidata dalla Corte a titolo di danno materiale, nel caso di specie, risulta pari a circa il 10% soltanto di quanto richiesto dal ricorrente alla luce dei parametri precedentemente in vigore.

Il nuovo orientamento della Corte – che allinea i parametri risarcitori europei a quelli applicati alla procedura nazionale – dovrebbe in futuro permettere un corretto svolgersi del principio di sussidiarietà, che vede il giudice interno come il primo tutore dei diritti umani nel suo Paese. Tale allineamento permetterà altresì in futuro alla Corte di Strasburgo sia di dichiarare l'irricevibilità in quei casi in cui le procedure nazionali di risarcimento siano ancora pendenti sia di sviluppare delle buone prassi dirette a definire i ricorsi, in cui le procedure nazionali si siano già esaurite sotto il vigore della vecchia normativa, tramite offerte unilaterali e regolamenti amichevoli che ne permettano la radiazione dal ruolo ai sensi, rispettivamente, degli articoli. 37 e 39 della Convenzione.

2.3.2 Le altre sentenze pronunciate nei confronti dell'Italia

2.3.2.1 In materia di diritto alla vita

Il caso *Giuliani e Gaggio c. Italia* – Sentenza 25 agosto 2009

I fatti all'origine della sentenza riguardano i tragici eventi nel luglio 2001, nel corso del G8 di Genova, culminati con la morte di Carlo Giuliani all'esito di un violento scontro con le forze dell'ordine. Come si ricorderà, il procedimento penale aperto nei confronti dei due carabinieri che avevano rispettivamente esplosi dei colpi d'arma da fuoco ed investito il giovane Giuliani, fu archiviato dall'autorità giudiziaria, non avendo le indagini evidenziato responsabilità di ordine penale a carico di alcuno. Tale esito aveva indotto i familiari del Giuliani ad inoltrare un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, asserendo la violazione di numerosi principi della Convenzione dei diritti umani. A seguito di udienza pubblica svoltasi in data 5 dicembre 2006, la Corte aveva emesso una decisione, in data 6 febbraio 2007, con la quale rigettava le eccezioni preliminari sollevate dal Governo sul mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, dichiarava ricevibile il ricorso e si riservava di decidere ulteriormente sul merito. Con la sentenza nel merito del 25 agosto 2009 la quarta sezione della Corte Europea ha poi deciso quanto segue:

1) quanto ai due obblighi sostanziali discendenti dall'art. 2 della Convenzione (diritto alla vita), ha escluso qualsiasi violazione da parte del nostro Paese; in particolare, ha escluso che si fosse verificato un uso eccessivo della forza ed ha altresì stabilito che l'operazione di polizia fu pianificata, organizzata e condotta in modo tale da ridurre al minimo il rischio di incidenti mortali;

2) la Corte ha inoltre escluso anche la violazione dell'art. 3 della Convenzione (divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti), statuendo che, in quei tragici frangenti, non vi fu alcuna intenzione, da parte delle forze di polizia, di arrecare dolori o sofferenze;

3) i giudici di Strasburgo hanno anche ritenuto, contrariamente a quanto sostenuto dalla famiglia Giuliani, che il Governo Italiano avesse pienamente collaborato con la Corte Europea, consentendole di esaminare appropriatamente il caso ed escludendo così qualsiasi violazione dell'articolo 38 della Convenzione (il quale impone agli Stati contraenti di fornire tutte le informazioni richieste dai giudici di Strasburgo e necessarie ad istruire un caso);

4) la Corte ha constatato soltanto (e di stretta misura, quattro voti contro tre) la violazione dell'obbligo procedurale discendente dall'art. 2 della Convenzione (obbligo di condurre un'inchiesta penale efficace). A proposito della fase delle indagini preliminari, infatti, i giudici di Strasburgo hanno criticato le lacune dell'esame autoptico e la circostanza di aver disposto la restituzione del corpo, subito dopo cremato, prima di conoscere i risultati dell'autopsia. La sentenza rileva anche il mancato allargamento delle indagini ai vertici delle forze dell'ordine cui era stata affidata la gestione delle operazioni di ordine pubblico. Le opinioni dissenzienti di tre giudici, allegate alla sentenza, contengono articolate critiche alla conclusione cui è giunta la Corte a stretta maggioranza.

Il Governo italiano ha chiesto il riesame della sentenza dinanzi alla Grande Camera. L'udienza di discussione è fissata per il 29 settembre 2010.

Il caso *G.N. e altri c. Italia* – Sentenza 1° dicembre 2009

Alcuni pazienti affetti da talassemia erano stati contagiati da sangue infetto loro trasfuso. Di essi, una parte aveva contratto il virus dell'immunodeficienza, un'altra l'epatite C. Tutti, tranne uno, erano deceduti. L'unica sopravvissuta e gli eredi dei pazienti deceduti avevano chiesto ed ottenuto dal Ministero della sanità l'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992 per le persone contagiate dal virus dell'HIV o dall'epatite in seguito a trasfusione di sangue. Successivamente, altre persone che avevano parimenti contratto tali virus a causa di trasfusioni di sangue infetto, avevano citato il Ministero della sanità al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti. Il giudizio cosiddetto "Emo Uno", nel corso del quale intervennero anche i ricorrenti, si era concluso con la conferma da parte della Corte suprema di cassazione della decisione della corte d'appello di respingere le domande risarcitorie. Tuttavia, nelle more del giudizio, il Ministero della sanità aveva concluso con le persone affette da emofilia degli accordi transattivi, dai quali erano rimasti esclusi i ricorrenti. Questi, avevano quindi promosso ricorso davanti alla Corte europea con il quale, invocando la violazione degli artt. 2, 8, 3, 6 par. 1, e 14 della Convenzione (rispettivamente: diritto alla vita, rispetto della vita privata e familiare, divieto di trattamenti disumani o degradanti, diritto ad un processo equo, divieto di discriminazioni), lamentavano la mancata esecuzione da parte del Servizio sanitario nazionale dei controlli necessari per prevenire le infezioni, le sofferenze psicologiche procurate dal contagio, nonché l'eccessiva durata del processo e il trattamento discriminatorio subito rispetto ad altre categorie di contagiati.

La Corte ha dichiarato non sussistente la violazione dell'art. 2 della CEDU, relativo al diritto alla vita, sotto il profilo della causazione diretta della morte dei cittadini interessati, non ravvisando omissioni di controlli da parte del Ministero della sanità. Essa ha invece constatato la violazione degli obblighi procedurali discendenti dall'art. 2, avendo rilevato che - sebbene il sistema giudiziario italiano avesse offerto ai ricorrenti strumenti di tutela giurisdizionale rispondenti sul piano teorico ai requisiti prescritti dall'art. 2 - sul piano pratico detti strumenti si sono rivelati del

tutto inidonei ed inefficaci. Infatti, i giudizi volti all'accertamento delle responsabilità non avevano dato esiti tempestivi e soddisfacenti, avendo il processo maturato enormi ritardi, tali da superare la ragionevole durata.

La Corte ha altresì constatato la violazione dell'art. 14, in combinato disposto con l'art. 2 della CEDU, riconoscendo che i ricorrenti affetti da talassemia avevano subito un trattamento discriminatorio rispetto agli emofiliaci che, invece, avevano potuto beneficiare dell'accordo transattivo proposto dal Ministero della sanità. Infine, ai sensi dell'art. 41 della CEDU, la Corte ha riconosciuto a ciascun ricorrente la somma di € 39.000,00 a titolo di danno morale, oltre alla somma di € 8.000,00 per oneri e spese, riservandosi invece sull'istanza di risarcimento del danno materiale.

Allo scopo di evitare una pronuncia della Corte sul *quantum*, sono in atto iniziative per chiudere la controversia con regolamento amichevole, sulla base dei parametri risarcitori seguiti dal Ministero della sanità in occasione della transazione riguardante gli emofiliaci.

Il caso *Maiorano e altri c. Italia* – Sentenza 15 dicembre 2009

All'origine della causa vi era un ricorso presentato dai parenti delle vittime assassinate da soggetto già condannato per omicidio ed altri gravi reati, mentre era detenuto in regime di semilibertà.

I ricorrenti sostenevano che la decisione delle autorità italiane di ammettere il condannato alla semilibertà era stata adottata senza quella prudenza che nel caso di specie era indispensabile ed in violazione degli artt. 2, 5, 6 ed 8 della CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto alla vita, al diritto alla libertà ed alla sicurezza, al diritto ad un processo equo ed al diritto al rispetto della vita privata e familiare.

La Corte ha ravvisato la violazione dell'articolo 2 della Convenzione sotto il profilo sostanziale e procedurale.

Viene affermato, innanzi tutto, che il primo comma dell'art. 2 della Convenzione obbliga lo Stato non soltanto ad astenersi dal provocare la morte in modo volontario dei propri cittadini, ma anche ad adottare, in positivo, tutte le misure necessarie per la protezione delle persone poste sotto la sua giurisdizione. Tuttavia, non ogni addotta minaccia contro la vita obbliga le autorità ad adottare misure concrete per prevenire la realizzazione di reati, perché ciò, altrimenti, diventerebbe un onere insopportabile o eccessivo: l'obbligo può ritenersi esistente solo qualora le autorità avessero saputo o avrebbero dovuto sapere che esisteva una minaccia immediata e reale per la vita di uno o più individui e che esse, nonostante tale consapevolezza, non avessero adottato le misure che nell'ambito dei loro poteri avrebbero potuto ragionevolmente adottare e che avrebbero evitato a tale rischio.

Nel caso di specie, la Corte ha reputato che i comportamenti tenuti dall'autore del reato precedentemente all'omicidio delle due donne fossero sintomatici di un'abitudine alle armi e di una tendenza a non rispettare la legge e gli ordini delle autorità. Ciò rendeva quanto meno discutibile la decisione di ammettere il detenuto al regime della semilibertà finalizzato al reinserimento sociale, in particolare le autorità avrebbero dovuto chiedersi se in un ambiente libero il contatto con alcuni *ex* detenuti tossicomani e più in generale con persone in situazione di miseria sociale avesse potuto costituire occasione per la commissione di nuovi reati.

Pertanto, la Corte ha ritenuto che la concessione della semilibertà, nel caso di specie, ha violato il dovere di diligenza derivante dall'obbligo di proteggere la vita, ai sensi dell'art. 2 della CEDU.

La Corte ha ritenuto, altresì, violato l'art. 2 sotto il profilo procedurale, non essendo stata interamente adempiuta l'obbligazione positiva dello Stato membro di stabilire le eventuali responsabilità dei suoi funzionari in questa vicenda. In particolare, l'azione disciplinare promossa nei confronti dei giudici del tribunale di

sorveglianza, essendo rimasta circoscritta solo ad alcuni profili disciplinari, non ha interamente adempiuto l'obbligo positivo dello Stato di accertare l'eventuale responsabilità dei suoi agenti coinvolti nei fatti.

Ha, quindi, condannato lo Stato italiano al pagamento del danno morale subito dai ricorrenti, quantificato in € 10.000 per il settimo ricorrente ed in € 5.000 nei confronti di ciascuno degli altri sei ricorrenti, oltre che congiuntamente agli eredi dell'ottavo ricorrente.

2.3.2.2 In materia di divieto di trattamenti inumani e degradanti

Il caso *Sulejmanovic c. Italia* – Sentenza 16 luglio 2009

L'art. 3 della Convenzione sancisce uno dei valori fondamentali di tutte le società democratiche ed impone allo Stato di assicurare che le condizioni detentive siano compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della pena non sottopongano l'interessato ad un disagio o ad una prova d'intensità superiore al livello di sofferenza che discende, inevitabilmente, dallo stato di privazione della libertà personale, e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano adeguatamente garantite.

Sebbene non sia possibile fissare in maniera certa e definitiva lo spazio personale che deve essere riconosciuto a ciascun detenuto ai termini della Convenzione, la mancanza evidente di spazio personale costituisce violazione dell'art. 3 della CEDU, relativo al divieto di trattamenti inumani e degradanti.

La Corte ha riconosciuto all'istante la somma di € 1.000,00 a titolo di risarcimento per i danni morali patiti. Per un approfondimento delle problematiche concernenti l'esecuzione della sentenza si rinvia al capitolo III, paragrafo 1.3.

2.3.2.3 In materia di espulsione di stranieri

I casi *Ben Khemais c. Italia* – Sentenza 24 febbraio 2009

Abdelbedi c. Italia – Sentenza 24 marzo 2009

Ben Salah c. Italia – Sentenza 24 marzo 2009

Bouyahia c. Italia – Sentenza 24 marzo 2009

Darraji c. Italia – Sentenza 24 marzo 2009

Hamraoui c. Italia – Sentenza 24 marzo 2009

O. c. Italia – Sentenza 24 marzo 2009

Soltana c. Italia – Sentenza 24 marzo 2009

C.B.Z. c. Italia – Sentenza 24 marzo 2009

Sellem c. Italia – Sentenza 5 maggio 2009

In tutte le sentenze citate la Corte ha affermato che l'eventuale messa in esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il paese di appartenenza può costituire violazione dell'art. 3 della CEDU, relativo al divieto di tortura, quando vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio reale che lo straniero subisca in quel paese trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione.

Nel caso *Ben Khemais c. Italia* è stata, altresì, accertata la violazione dell'art. 34 CEDU, relativo al diritto al ricorso individuale, per l'inosservanza, da parte del Governo italiano, della misura cautelare della sospensione del provvedimento di espulsione, richiesta dalla Corte in virtù dell'art. 39 del Regolamento della stessa.

Per un approfondimento del tema si rinvia al paragrafo 3.1.

Il caso *Cherif e altri c. Italia* – Sentenza 7 aprile 2009 – Non violazione

Secondo la Corte l'espulsione dello straniero ordinata dal Ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato può in astratto comportare la violazione dell'art. 3 della CEDU e dell'art. 1 del Protocollo addizionale n. 7 solo se lamentata dalla persona direttamente colpita dall'espulsione.

Nel caso di specie, i lamentati maltrattamenti e il diniego di giustizia che possono essersi verificati in territorio tunisino hanno riguardato personalmente solo il primo ricorrente, come anche la procedura che ha condotto all'adozione e all'esecuzione del decreto di espulsione.

Pertanto, mancando nelle persone della ricorrente (moglie del soggetto espulso) e del secondo ricorrente (fratello) la qualità di «vittime» delle violazioni degli articoli 3, 6, 13 e 34 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 7, la Corte ha disposto la radiazione dal ruolo di questa parte del ricorso, per incompatibilità *ratione personae*.

Per quanto riguarda la lamentata violazione dell'art. 8, la Corte ha ritenuto che l'espulsione del primo ricorrente abbia costituito sì un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita familiare della ricorrente e del secondo ricorrente, ma essa non risultava affatto sproporzionata alla luce degli obiettivi perseguiti, vale a dire la protezione della sicurezza e dell'ordine pubblico e la prevenzione dei reati.

2.3.2.4 In materia di diritto alla libertà e alla sicurezza

Il caso *Hokic e Hrustic c. Italia* – Sentenza 1° dicembre 2009

La Corte ha dichiarato che costituisce violazione del diritto alla libertà e alla sicurezza, garantito dall'art. 5, comma 1, della CEDU, l'inottemperanza ad una decisione giudiziaria favorevole alla liberazione dei ricorrenti da un centro di permanenza temporanea ed ha accordato al ricorrente Hokic € 1500 a titolo di risarcimento dei danni morali.

2.3.2.5 In materia di diritto ad un equo processo

Il caso *CGIL e Cofferati c. Italia* – Sentenza 24 febbraio 2009

L'impossibilità di adire la giurisdizione ordinaria in conseguenza della deliberazione di insindacabilità parlamentare, seguita da una sentenza non di merito della Corte costituzionale, costituisce un ostacolo sproporzionato rispetto agli scopi perseguiti dagli istituti immunitari e pertanto integra la violazione dell'art. 6 della CEDU, relativo al diritto ad un equo processo.

Pronunciandosi con i voti favorevoli di cinque giudici su sette, la Corte ha dichiarato che vi è stata violazione dell'art. 6, comma 1, e complessivamente ha accordato a ciascun ricorrente la somma di € 8.000,00 a titolo di danni morali, respingendo invece la richiesta di risarcimento dei danni materiali, in quanto non provati.

Il caso *Savino e altri c. Italia* – Sentenza 28 aprile 2009 (*In materia di autodichia parlamentare*).

Alcuni dipendenti ed aspiranti dipendenti della Camera dei deputati avevano contestato provvedimenti a loro sfavorevoli innanzi alla "giurisdizione parlamentare" ed erano risultati soccombenti. Non avevano potuto adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

Con la sentenza in esame la Corte ha dichiarato che il sistema della "giurisdizione domestica" della Camera dei deputati costituisce un "tribunale": essendo vigente un sistema di autodichia, infatti, i dipendenti della Camera dei deputati devono rivolgersi, per le loro vertenze lavorative, a due organi della Camera composti di deputati, la Commissione, per le istanze in primo grado, e la Sezione giurisdizionale, per l'appello; la Corte europea ha concluso: 1) che tale sistema di autodichia è rispettoso dei principi convenzionali; 2) che la Commissione, cioè l'istanza di primo grado, è indipendente ed imparziale, pur essendo composta di deputati della Camera, in quanto questi sono scelti a sorte; 3) che va censurata solo la mancanza di imparzialità ed indipendenza dell'istanza d'appello, rappresentata dalla Sezione giurisdizionale e composta di quattro deputati scelti nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza della Camera, cioè di quello stesso organo che si occupa di regolare le que-

zioni amministrative e contabili riguardanti il personale e che inoltre nomina il Segretario Generale della Camera e cioè quell'organo che, nelle vertenze lavorative, sta in giudizio in rappresentanza della Camera dei deputati.

Per quanto attiene all'unico profilo oggetto di censura da parte della Corte, va rilevato che l'Assemblea della Camera dei deputati, con deliberazione del 7 luglio 2009, ha proceduto alla riforma dell'articolo 12 del proprio Regolamento per la parte relativa al tema della composizione del giudice interno d'appello, allo scopo di prevedere una distinzione tra l'Ufficio di Presidenza, titolare del potere normativo-amministrativo interno, e l'organo giurisdizionale competente in sede di appello.⁷ Ai medesimi fini, con distinti decreti del Presidente della Camera dei deputati del 15 ottobre 2009, n. 781 e n. 782⁸, sono state rese esecutive le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera medesima, che hanno apportato modifiche ai due Regolamenti interni in materia di tutela giurisdizionale.⁹

Il caso *Fiume c. Italia* – Sentenza 30 giugno 2009 - Non violazione

Sul diritto ad una azione giudiziaria effettiva, secondo l'art. 6, par. 1 della CEDU, la Corte ha rigettato il ricorso di un dirigente delle Dogane che si lamentava di una non piena applicazione da parte del giudice del lavoro italiano delle disposizioni che regolavano la preposizione agli uffici e della mancata esecuzione da parte dell'amministrazione di una sentenza del Tribunale del lavoro, sulla base delle considerazioni che si riportano per la loro valenza generale: "43. *La Cour rappelle que le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie (voir l'arrêt Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 510-511, § 40).* 44. *Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour note que le jugement du tribunal de Salerne du 17 octobre 2003, dont l'inexécution fait grief au requérant, n'était pas une décision définitive car elle était rendue en première instance et était susceptible d'être frappée d'appel par l'administration, ce qui fut d'ailleurs le cas. En outre, le caractère non définitif dudit jugement fut affirmé par le juge de l'exécution lorsqu'il soutint que le droit interne n'en permettait pas l'exécution forcée (paragraphe 21 ci-dessus).* 45. *Certes, la Cour n'ignore pas le fait que le juge du travail, après avoir reconnu le droit du requérant à agir, avait déclaré l'illégitimité de l'affectation de D.C. à titre provisoire et condamné l'administration à mettre en place un concours interne conforme à la loi (paragraphes 9 et 13 ci-dessus). Cependant, l'ordonnance provisoire du 3 décembre 2002 perdit son efficacité conservatoire suite à l'adoption du jugement sur le fond du 17 octobre 2003. Par ailleurs, la décision qui clôtura à titre définitif la procédure sur le fond, à savoir l'arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 2007, bien que favorable au requérant et confirmant le contenu du jugement litigieux, n'intervint qu'alors que le mandat provisoire de D.C. était venu à expiration le 7 août 2004.* 46. *La Cour «ne saurait admettre que l'article 6 protège non seulement la mise en œuvre de décisions judiciaires définitives et obligatoires, mais aussi celle de décisions qui peuvent être soumises au contrôle de plus hautes instances et, éventuellement, infirmées» (Ouzounis et autres c. Grèce, no 49144/99, § 21, 18 avril 2002). En l'occurrence, au vu notamment des règles de droit interne concernant l'exécution des jugements et applicables en l'espèce, la Cour ne saurait juger contraire aux exigences de l'article 6 l'omission de l'administration d'exécuter le jugement du tribunal de Salerne du 17 octobre 2003 en l'attente de l'issue de la procédure. Partant il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.»*

⁷ Deliberazione 7 luglio 2009, pubblicata nella G.U. n. 157 – serie generale – del 9 luglio 2009

⁸ Pubblicati nella G.U. 243 – serie generale – del 19 ottobre 2009

⁹ Regolamento per la tutela giurisdizionale del dipendente (decreto n. 781); Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti (decreto n. 782)

Il caso *Silvestri c. Italia* – Sentenza 9 giugno 2009

La Corte ha dichiarato che costituisce violazione del diritto ad una protezione giudiziaria effettiva, garantito dall'art. 6, comma 1, della CEDU, l'inottemperanza ad una decisione giudiziaria definitiva ed esecutiva. Nella specie, l'esecuzione del giudicato rivestiva un'importanza del tutto particolare nel contesto del contenzioso amministrativo, poiché il ricorso davanti al giudice amministrativo è volto non solo ad ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato, ma anche la rimozione di tutti i suoi effetti. Il mancato pagamento del trattamento di fine rapporto costituisce violazione del diritto al rispetto dei propri beni, tutelato dall'art. 1, Prot. n. 1, della CEDU.

La Corte ha assegnato la somma di € 13.000 a titolo di risarcimento del danno materiale e di € 5.000 per il danno morale subito, oltre le spese di procedura.

In particolare, sull'obbligo della pubblica amministrazione di dare esecuzione ad una sentenza definitiva, la Corte ha ritenuto: *“l'obligation d'exécuter un arrêt de justice ne se limite pas au dispositif de celui-ci ; en effet, c'est simultanément le fond de l'arrêt qui doit être respecté et appliqué. De surcroît, elle souligne l'importance particulière que revêt l'exécution des décisions de justice dans le contexte du contentieux administratif (Hornsby c. Grèce, précité, § 41). En introduisant un recours en annulation devant la juridiction administrative de l'Etat, le justiciable vise à obtenir non seulement la disparition de l'acte ou de l'omission litigieux, mais aussi et surtout la levée de ses effets (Zazanis et autres c. Grèce, no 68138/01, § 36, 18 novembre 2004). 62. Bien que la Cour admette qu'il existe des circonstances qui justifient l'échec de l'exécution en nature d'une obligation imposée par une décision judiciaire définitive (Costin c. Roumanie, no 57810/00, § 57, 26 mai 2005), elle note que les juridictions internes n'ont relevé ni des circonstances de fait rendant impossible l'exécution, ni des obstacles juridiques à l'exécution du jugement litigieux (voir, mutatis mutandis Costin, précité, § 28 ; SC Ruxandra Trading SRL, 28333/02, § 57, arrêt du 12 juillet 2007 ; Ștefanescu c. Roumanie, no 9555/03, §§ 25, 26, 11 octobre 2007).... 63. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que l'omission de l'administration de se conformer au jugement du TAR du 29 octobre 1997 a entravé le droit du requérant à une protection judiciaire effective garanti par l'article 6 § 1 de la Convention».*

Il caso *Cimolino c. Italia* – Sentenza 22 settembre 2009 - Non violazione

La Corte ha rigettato un ricorso che accusava la Corte suprema di cassazione di aver deciso la causa in base ad una questione rilevata d'ufficio sulla quale non v'era stato contraddittorio, ritenendo che il diritto al contraddittorio tutelato dall'art. 6, par. 1 della CEDU, non era stato violato nella specie, con la seguente motivazione: *“49. ...la Corte di cassazione non ha deciso la causa solo sulla base della questione preliminare sollevata d'ufficio. Pur sottolineando che la nullità era sufficiente a comportare la cassazione, l'alta corte ha esaminato e rigettato nel merito tutti i mezzi di ricorso del ricorrente, affermando che il ricorso per cassazione dell'interessato sarebbe stato comunque rigettato tenuto conto del contenuto delle sue doglianze (...). Ora, la Corte non ha motivo di dubitare della legittimità delle affermazioni dell'alta corte italiana sul punto. 50. Essa rammenta che la Convenzione non mira a tutelare diritti puramente teorici o illusori (si veda, tra le altre, a contrario, Artico c/Italia, sentenza del 13 maggio 1980, serie A n. 37, § 33). Pertanto, nelle circostanze particolari della causa, il ricorrente non può affermare di essere stato privato dell'opportunità di presentare le sue argomentazioni su una questione essenziale e determinante per l'esito del procedimento (a contrario, Prikyan e Angelova c/Bulgaria, succitata, § 52)”.*

Il caso *Vrioni e altri c. Albania e Italia* – Sentenza 29 settembre 2009 - Non violazione: incompatibilità nei confronti dell'Italia *ratione personae*

L'inadempimento da parte delle autorità nazionali dell'obbligo di dare esecuzione ad un provvedimento giudiziario definitivo (nella specie, di condanna al risarcimento dei danni per la confisca di un terreno) costituisce violazione dell'art. 6, par. 1, della CEDU, relativo al diritto di accesso ad un tribunale, nonché violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, della CEDU, relativo alla protezione della proprietà.

La Corte europea ha ritenuto corretta la decisione delle corti albanesi di estromettere l'Italia dai giudizi, giacché nessun atto imputabile al nostro Paese poteva essere considerato come esercizio di "giurisdizione", ai sensi degli art. 1 e 35 della Convenzione (nn. 39 e 40 della sentenza).

Viceversa, la Corte ha ritenuto violato dallo Stato albanese l'art. 6, comma 1, nonché l'art. 13, per l'assenza nelle procedure svoltesi di una ragionevole gamma di rimedi amministrativi; e viene quindi accertata anche la violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale 1, per l'illegittimo sacrificio del diritto di proprietà.

2.3.2.6 In materia di ragionevole durata del processo e di equo indennizzo: la "Pinto su Pinto"

La Corte europea si è occupata in particolare di casi di non soddisfacente liquidazione dell'indennità *ex lege* Pinto da parte delle Corti d'Appello nazionali e di ritardato pagamento dell'indennità liquidata, condannando lo Stato italiano a corrispondere ulteriori indennità a titolo di danno morale, con una moltiplicazione di procedure giudiziarie e di condanne, di attività esecutive e di pagamento, che potremmo definire "mostruosa" (v. sentenza 8 dicembre 2009, *Miccichè e Guerriera*).

Il caso *Serino n. 2 c. Italia* – Sentenza 27 gennaio 2009

In questa sentenza, decidendo sulla domanda proposta di risarcimento del danno da eccessiva durata della procedura giudiziaria, nonostante la liquidazione di € 2.000,00 determinata dalla Corte d'Appello ai sensi della *legge Pinto* ma ritenuta insufficiente e comunque non pagata entro sei mesi dalla definitività della decisione, la Corte: "18. ... constate que la procédure, qui a débuté le 14 avril 1992, avait duré au 17 juin 2002, date de la décision «Pinto», dix ans et deux mois pour une instance. En outre, la somme octroyée par la juridiction «Pinto» n'avait pas encore été versée au 11 février 2004, soit plus de dix-huit mois après le dépôt au greffe de la décision de la cour d'appel. 19. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté une méconnaissance de l'exigence du «délai raisonnable», compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, en premier lieu, *Cocchiarella c. Italie*, précité). N'apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu'il y a également lieu de constater une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, pour le même motif."

Il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione *ex lege* n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine può, quindi, determinare una frustrazione suscettibile di dare luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 della CEDU.

Nel caso di specie, peraltro, la Corte non ha concesso alcuna somma a titolo di riparazione del danno morale subito, data la tardività della domanda di equa riparazione.

Il caso *Simaldone c. Italia* – Sentenza 31 marzo 2009

La Corte ha constatato la violazione degli artt. 6, par. 1, e 1 Prot. n. 1, della CEDU, relativi rispettivamente al diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata ed alla protezione della proprietà in riferimento al ritardo

nell'erogazione dell'equa riparazione *ex lege* n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva.

Non ha, peraltro, ravvisato la violazione dell'art. 13, relativo al diritto ad un ricorso effettivo, in quanto l'equa riparazione prevista dalla legge n. 89 del 2001, sebbene presenti problemi di funzionamento a causa dei ritardi nell'erogazione dei pagamenti, non costituisce, al momento, un rimedio strutturalmente non effettivo.

Tuttavia, la Corte ha ritenuto opportuno richiamare l'attenzione del Governo italiano sul problema dei ritardi nel pagamento degli indennizzi e sulla necessità che le autorità nazionali si dotino dei mezzi adeguati e sufficienti per garantire il rispetto degli obblighi che per essi discendono dall'adesione alla Convenzione, nonché per evitare che l'attività della Corte venga ad essere paralizzata dal gran numero di cause ripetitive riguardanti le indennità accordate nell'ambito dei procedimenti *ex lege* Pinto e/o dal ritardo nel pagamento delle somme in questione.

Il caso *Mur c. Italia* – Sentenza 26 maggio 2009

Con la sentenza viene constatata la violazione dell'art. 6 par. 1, della CEDU, relativo al diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata, con riferimento ad una procedura fallimentare, particolarmente complessa, iniziata nel gennaio 1985 e terminata nel febbraio 2000.

La Corte ha ritenuto che nella fattispecie la durata della procedura sia stata eccessiva e non corrispondente all'esigenza del «termine ragionevole» ed ha riconosciuto al ricorrente € 22.000 a titolo di danno morale, oltre a € 2.000 per spese legali.

Il caso *Miccichè e Guerrera c. Italia* – Sentenza 8 dicembre 2009

Viene constatata la violazione dell'art. 6 della CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento *ex lege* n. 89 del 2001, qualora la misura dell'equa riparazione concessa sia insufficiente; sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione *ex lege* n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita.

In sede di equa soddisfazione ai sensi dell'art. 41 della CEDU, la Corte ha ritenuto manifestamente irragionevole la riparazione attribuita a livello nazionale ed ha concesso a ciascun ricorrente la somma di € 6.800,00 a titolo di danno morale (di cui 1.700,00 a titolo di «frustrazione» supplementare per il ritardo con il quale è stata versata dallo Stato italiano l'indennizzo stabilito dalla competente Corte d'appello) e di € 3.000,00 per le spese di procedura.

Viene, invece, respinto, perché tardivo, il motivo di ricorso riferito all'art. 1, Prot. n. 1.

2.3.2.7 In materia di *nulla poena sine lege*

Il caso *Sud Fondi s.r.l. e altri c. Italia* – Sentenza 20 gennaio 2009

La Corte, con riferimento ad una fattispecie di lottizzazione abusiva, ha stabilito che l'irrogazione della sanzione della confisca dei beni non può prescindere dall'accertamento della responsabilità di colui che ha realizzato l'opera. Pertanto, la norma nazionale che prevede la confisca in assenza di tale presupposto si pone in contrasto sia con l'articolo 7 della Convenzione, il quale esige che sia rinvenibile un elemento di responsabilità nella condotta materiale del reato, sia con l'articolo 1 del Protocollo 1, che assoggetta al principio di legalità ogni ingerenza nel godimento del diritto di proprietà.

Ai sensi dell'art. 41 della CEDU, i giudici europei hanno assegnato a ciascun ricorrente la somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento dei danni morali subiti

e di € 30.000,00 per le spese giudiziarie sostenute. Relativamente, invece, al risarcimento dei danni materiali, la Corte si è riservata di decidere in attesa di un eventuale accordo tra il governo e i ricorrenti.

Al fine della corretta esecuzione della pronuncia la Presidenza del Consiglio dei ministri sta cercando di pervenire alla restituzione agli ex-proprietari di quei terreni, anche sulla base dell'art. 4, comma 4-ter, della legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini): la procedura di incidente di esecuzione introdotta dall'Avvocatura dello Stato dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente è ancora pendente.

2.3.2.8 In materia di rispetto della vita privata e familiare

Il caso *Todorova c. Italia* - Sentenza 13 gennaio 2009

Viola l'art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, la dichiarazione dello stato di adottabilità di due gemelli, trascorsi soli 27 giorni dalla nascita. Sebbene la madre avesse, al momento del parto, prestato il proprio consenso in ordine all'adozione dei suoi figli, la Corte ha affermato il diritto di questa di essere sentita nuovamente dalla autorità giudiziaria, anche per consentirle di rimettere in discussione la propria decisione.

La Corte europea ha rilevato che l'autorità giudiziaria ha proceduto alla pronuncia della dichiarazione di adottabilità senza tener conto del fatto che la ricorrente aveva chiesto del tempo per ragionare sulla decisione relativa al riconoscimento dei figli, di poter essere ascoltata dal tribunale e di poter vedere i suoi figli almeno fino alla scadenza dell'eventuale ulteriore termine concesso per il riconoscimento. La Corte ha quindi affermato che lo Stato era venuto meno agli obblighi positivi derivanti dall'articolo 8 della Convenzione, per non aver assicurato che il consenso prestato dalla ricorrente all'abbandono dei figli fosse stato chiarito e supportato da adeguate garanzie.

Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione, la Corte ha riconosciuto alla ricorrente un risarcimento per danni morali pari a € 15.000,00, oltre a € 2.150,00 per spese di procedura.

Il caso *Zara c. Italia* – Sentenza 20 gennaio 2009

Costituisce violazione dell'art. 8 della CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, il controllo sulla corrispondenza dei detenuti in regime di applicazione dell'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario, effettuato in violazione dell'art. 18 *ter* della legge n. 354 del 1975, introdotto con la legge n. 95 del 2004. In particolare, il controllo sulla corrispondenza non può essere esercitato sulle missive indirizzate al proprio difensore di fiducia ed agli organi internazionali competenti in materia di diritti umani.

Nel caso di specie, la Corte ha ravvisato la violazione della normativa nazionale relativamente al controllo effettuato su una lettera del ricorrente indirizzata al proprio avvocato, sottoposta a controllo il 1° febbraio 2007.

La Corte, ritenendo che la constatazione della violazione costituisse sufficiente soddisfazione del danno morale lamentato dal ricorrente e non ravvisando alcun nesso di causalità tra la violazione accertata e il danno materiale lamentato, ha concesso al ricorrente unicamente un rimborso di € 1.000,00 per le spese giudiziarie.

Il caso *Errico c. Italia* - Sentenza 24 febbraio 2009

La Corte ha constatato che la durata eccessiva delle indagini preliminari di un procedimento penale relativo ad abusi sessuali su minori costituisce violazione dell'articolo

8 della CEDU, laddove comporti un prolungamento irragionevole della sospensione della potestà genitoriale e la separazione dell'indagato con la propria famiglia, quand'anche le vittime del reato ipotizzato siano proprio componenti del nucleo familiare.

La Corte ha ritenuto violato l'articolo 8 sotto il profilo dei ritardi maturati in sede di indagini preliminari, osservando che se la sospensione dei rapporti tra il ricorrente e sua figlia era giustificata dal fatto che le indagini non erano ancora concluse, nel procedimento penale erano stati accumulati dei ritardi irragionevoli che hanno avuto un impatto diretto sul diritto alla vita familiare dell'interessato.

Ai sensi dell'articolo 41, la Corte ha riconosciuto al ricorrente la somma di € 10.000,00 a titolo di danno morale, e di € 2.150,00 per le spese di procedura.

I casi: *Salvatore Piacenti c. Italia* – Sentenza 7 luglio 2009

***Annunziata c. Italia* – Sentenza 7 luglio 2009**

***Stolder c. Italia* – Sentenza 1° dicembre 2009**

Constatano la violazione dell'art. 8 della CEDU, sotto il profilo della libertà di corrispondenza, poiché il controllo esercitato sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il principio di legalità.

La Corte ha confermato l'orientamento secondo il quale il controllo della corrispondenza disposto ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il principio di legalità non essendo definiti presupposti e durata delle misure di controllo né risultando sufficientemente chiare l'estensione e le modalità di esercizio del potere di controllo.

Ai fini dell'art. 41 della CEDU, la Corte ha ritenuto sufficiente compensazione dei danni morali la constatazione di violazione e ha accordato € 1.000,00 per spese di procedura a ciascuno dei ricorrenti.

2.3.2.9 In materia di fallimento

Si tratta di un contenzioso ormai in esaurimento dopo la riforma della legge fallimentare.

La disciplina delle procedure concorsuali negli ultimi anni, come è noto, è stata profondamente modificata da alcuni importanti interventi normativi (dei quali si è data notizia nelle precedenti relazioni annuali) tesi, per un verso, a degiurisdizionalizzare la soluzione della crisi d'impresa (intesa innanzitutto come fenomeno economico che deve essere gestito principalmente dalle parti coinvolte: debitore-creditori) e, per altro verso, a rendere notevolmente più celeri e semplificate le procedure medesime e ad allineare la normativa alle pronunce della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

In tal modo il legislatore italiano ha inteso allinearsi agli altri Stati membri dell'Unione europea puntando su una nuova disciplina concorsuale per la regolamentazione dell'insolvenza che semplifica le procedure precedentemente vigenti e che consente, in modo agile e spedito, di perseguire la finalità di conservazione dell'impresa e di tutela dei creditori.

Tutti i recenti interventi in materia di procedure concorsuali sono quindi intervenuti razionalizzando le varie fasi della procedura fallimentare (l'accertamento del passivo, la liquidazione dell'attivo, la ripartizione dell'attivo, il concordato fallimentare, la chiusura del fallimento, ecc.), nonché delle controversie derivanti dal fallimento, eliminando ogni aspetto sanzionatorio del fallimento a carico del fallito tornato *in bonis* e introducendo, a determinate condizioni, l'istituto della esdebitazione per il fallito persona fisica.

La riforma delle procedure concorsuali si è ispirata e ha attuato tali finalità al punto da generalizzare l'applicazione del rito camerale alla maggior parte dei procedimenti endofallimentari, trattandosi di un modello processuale «neutro» in grado di assicurare la speditezza e la concentrazione del procedimento, pur salvaguardando i principi del contraddittorio tra le parti, della paritaria difesa e del diritto alla prova.

I casi: *Moroni c. Italia* – Sentenza 10 marzo 2009

Cifra c. Italia – Sentenza 10 marzo 2009

D'Apolito c. Italia – Sentenza 10 marzo 2009

Fabiano c. Italia – Sentenza 10 marzo 2009

Furno c. Italia – Sentenza 10 marzo 2009

Maria Assunta Massimo c. Italia – Sentenza 10 marzo 2009

Puzella e Cosentino c. Italia – Sentenza 10 marzo 2009

Umberto e Pierpaolo Pedicini c. Italia – Sentenza 10 marzo 2009

Valentini c. Italia – Sentenza 10 marzo 2009

Di Pasquale c. Italia – Sentenza 9 giugno 2009

Giuseppe Scannella e altri c. Italia – Sentenza 9 giugno 2009

Constatano la violazione degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto al rispetto della vita privata e familiare sotto il profilo della libertà di corrispondenza e al diritto ad un ricorso effettivo, con riferimento a procedure fallimentari anteriori all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.

Nel caso Scannella viene accertata la sola violazione dell'art. 8.

I casi: *Shaw c. Italia* – Sentenza 10 marzo 2009

Maria Vicari c. Italia – Sentenza 26 maggio 2009

Cavalleri c. Italia – Sentenza 26 maggio 2009

Colombi c. Italia – Sentenza 26 maggio 2009

Roccaro c. Italia – Sentenza 23 giugno 2009

Diurno c. Italia – Sentenza 23 giugno 2009

Carbè e altri c. Italia – Sentenza 23 giugno 2009

Vinci Mortillaro c. Italia – Sentenza 23 giugno 2009

In tutte le pronunce, con la sola eccezione dei casi *Diurno* e *Carbè* (non violazione art. 13), viene constatata la violazione degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto al rispetto della vita privata e familiare sotto il profilo della libertà di corrispondenza e al diritto ad un ricorso effettivo.

Inoltre, nelle cause *Shaw*, *Cavalleri*, *Colombi* e *Carbè*, la Corte ha dichiarato la violazione degli articoli 1, Protocollo n. 1, e 2, Protocollo n. 4, relativi, rispettivamente, alla protezione della proprietà e alla libertà di circolazione.

Nella cause *Shaw*, *Maria Vicari*, *Cavalleri*, *Colombi*, *Roccaro*, *Diurno*, *Carbè*, *Vinci Mortillaro*, viene anche accertata la violazione dell'articolo 6, par. 1, con riferimento al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata dello stesso.

2.3.2.10 In materia di urbanistica – espropriazione

In alcune pronunce la Corte ha ribadito la sua più recente giurisprudenza in materia di calcolo degli interessi e di debenza dell'imposta del 20% sull'indennità liquidata; si veda la sentenza 9 giugno 2009, *Vessicelli*: “37. Elle accorde par conséquent une somme correspondant à la différence entre la valeur du terrain à l'époque de

l'expropriation, telle qu'elle ressort des éléments du dossier, et l'indemnité d'expropriation obtenue au niveau national, plus indexation et intérêts susceptibles de compenser, au moins en partie, le long laps de temps s'étant écoulé depuis la dépossession du terrain. Aux yeux de la Cour, ces intérêts doivent correspondre à l'intérêt légal simple appliqué sur le capital progressivement réévalué. Quant à l'impôt de 20 % appliqué à l'indemnité d'expropriation, la Cour n'a pas conclu à l'illégalité de l'application de cet impôt en tant que telle mais a pris en compte cet élément dans l'appréciation de la cause (Scordino c. Italie (no1), précité). “.

Le sentenze in materia di indennità espropriativa ridotta ai sensi dell'art. 5bis della legge n. 359 del 1992, si muovono nel solco della costante giurisprudenza della Corte che dichiara la violazione dell'art. 1 Prot. 1 della Convenzione, sul diritto di proprietà; per queste sentenze lo Stato italiano si attiverà al fine di definire il giudizio con componimento amichevole che attribuisca alla parte privata la somma residuale decurtata ai sensi della suddetta norma ovvero il pagamento tempestivo di quanto liquidato dalla Corte quando la pronuncia sia sull'*an* e sul *quantum*; le pronunzie contengono spesso anche liquidazione di danni morali per l'eccessiva durata del procedimento di espropriazione e giudiziario conseguente.

Il caso *Sotira c. Italia* – Sentenza 8 gennaio 2009

Constata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1, della CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'occupazione acquisitiva (avvenuta nel caso concreto), ponendosi in contrasto con il principio di legalità, viola il diritto del ricorrente al rispetto dei propri beni.

I casi: *Pierotti c. Italia* – Sentenza 20 gennaio 2009

***Vessicelli c. Italia* – Sentenza 9 giugno 2009**

***Ricci e altri c. Italia* – sentenza 6 ottobre 2009**

***Gennari c. Italia* – Sentenza 8 dicembre 2009**

Constatano la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1, in quanto l'indennità di espropriazione notevolmente inferiore al valore commerciale del bene costituisce un pregiudizio eccessivamente oneroso e sproporzionato che non può trovare giustificazione neanche da un interesse generale legittimo perseguito dalle autorità.

I casi: *Mandola c. Italia* – Sentenza 30 giugno 2009

***Perinati c. Italia* – Sentenza 6 ottobre 2009**

***Vacca c. Italia* – Sentenza 8 dicembre 2009**

Constatano la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché nei casi di espropriazione per pubblica utilità solo il perseguimento di uno scopo legittimo può giustificare un'indennità notevolmente inferiore al valore venale del bene.

Constatano altresì la violazione dell'art. 6 par. 1, della CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, sotto il profilo della iniquità della procedura per mancanza di un interesse generale tale da giustificare la retroattività della legge contenente i nuovi criteri di calcolo dell'indennizzo.

Il caso *Rossitto c. Italia* – Sentenza 26 maggio 2009

Constata la violazione dell'art. 1 Protocollo 1, relativo al diritto di proprietà, in ragione della reiterazione di un vincolo d'inedificabilità di un terreno, in vista di una successiva espropriazione, mai effettivamente intervenuta. Il vincolo imposto al bene dall'autorità pubblica ha determinato un'incertezza nella sua titolarità non

compatibile con il diritto di proprietà del titolare. Di qui l'accertamento della violazione, con conseguente condanna ai danni materiali e morali.

I casi: *Velocci c. Italia* – sentenza 21 aprile 2009

***Labruzzo c. Italia* – Sentenza 5 maggio 2009**

In entrambe le cause, la Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo per intervenuto accordo amichevole tra le parti in causa nell'ambito di controversie relative a fattispecie di espropriazione indiretta.

Il caso *Bortesi e altri c. Italia* – Sentenza 8 dicembre 2009 - Revisione della sentenza del 10 giugno 2008

Il Governo italiano aveva proposto istanza di revisione della sentenza del 10 giugno 2008 con la quale la Corte, in una causa relativa ad una procedura di espropriazione, aveva riconosciuto a favore dei ricorrenti la somma di € 1.800.000,00 a titolo di risarcimento dei danni. In particolare il Governo aveva chiesto la revisione della suddetta pronuncia - nella parte in cui (par. 47) si dava conto del fatto che il Governo medesimo non aveva replicato alle pretese economiche di parte ricorrente (peraltro depositate tardivamente) - lamentando di non essere mai stato invitato a presentare proprie osservazioni al riguardo. La Corte ha accolto la domanda del Governo, limitatamente alla richiesta di modificare il paragrafo 47 della suddetta sentenza, nella parte cui si dava erroneamente conto della mancata presentazione di osservazioni sulle richieste economiche formulate dai ricorrenti ex art. 41. In riferimento alla eccezione di inammissibilità dell'istanza di equa soddisfazione per tardività del deposito sollevata dal Governo, la Corte ha affermato che nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia, occorreva esaminare le domande di equa soddisfazione sebbene fossero state depositate presso la cancelleria oltre il termine prescritto.

2.3.2.11 In materia di libertà di espressione

Il caso *Lombardi Vallauri c. Italia* – Sentenza 20 ottobre 2009

Constata la violazione degli articoli 10 e 6, paragrafo 1, della Convenzione.

Il ricorrente che, a partire dal 1976 aveva svolto presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano l'incarico di docente in Filosofia del diritto sulla base di contratti annuali, contestava il rigetto della propria candidatura per l'anno accademico 1998-1999, avvenuta in ragione del mancato nulla-osta della autorità ecclesiastiche. In particolare, il mancato rinnovo del contratto era motivato con la dedotta "opposizione di alcune posizioni del Lombardi Vallauri alla dottrina cattolica".

L'articolo 10, comma 3, della legge 25 marzo 1985, n. 121, *Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede*, stabilisce che le nomine dei docenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti istituti sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente autorità ecclesiastica.

La questione era stata esaminata dal Tar per la Lombardia e poi dal Consiglio di Stato. In primo grado il giudice amministrativo aveva rigettato il ricorso ritenendo debitamente motivata la decisione del Consiglio di Facoltà. Il tribunale, inoltre, aveva dichiarato di non poter esaminare la legittimità della decisione della Congregazione, organo della Santa Sede, trattandosi di un atto proveniente da uno Stato straniero.